



COMUNE DI ARCIDOSSO

(Provincia di GROSSETO)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI DI FOTO-TRAPPOLE NEL TERRITORIO COMUNALE DI ARCIDOSSO

CAPO I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Finalità
- Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Articolo 5 - Notificazione
- Articolo 6 - Responsabile
- Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Articolo 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole
- Articolo 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali

- Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Articolo 11 - Obbligo degli operatori
- Articolo 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

- Articolo 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III - Sicurezza trattamento dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

- Articolo 14 - Sicurezza dei dati
- Articolo 15 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Articolo 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati

- Articolo 17 - Comunicazione

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Articolo 18 - Tutela

CAPO V MODIFICHE

- Articolo 19 - Modifiche regolamentari.

CAPO VI NORME FINALI

- Articolo 20 - Pubblicità del Regolamento

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo. 1 – Oggetto e norme di riferimento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza e impianti di foto-trappole attivati nel territorio del Comune di ARCIDOSSO.

2. L'utilizzo della videosorveglianza attraverso sistemi di foto-trappole, rappresenta obiettivo primario dell'Amministrazione ritenuto idoneo, tra le altre cose, a scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio, con conseguente esigenza di tutela dell'ambiente e della normale civile convivenza. Data la necessità di monitorare diversi luoghi, si utilizzeranno impianti di videosorveglianza e foto-trappole, ovvero fotocamere autonome, ad alimentazione autonoma, progettate per l'uso all'aperto e resistenti agli agenti atmosferici che possono essere spostate all'esigenza. L'utilizzo di sistemi basati su telecamere o foto-trappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure e avviene nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

3. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza e impianti di foto-trappole 8 aprile 2010.

Articolo. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "banca di dati", il complesso di dati personali, formatosi presso il locale di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata;
- b) "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole;
- d) "titolare", il Comune di ARCIDOSSO, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

- h) “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti in determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadatura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Articolo 3 - Finalità

1. Tra le finalità istituzionali del suddetto sistema oltre alla normativa in materia vigente si intende in particolare perseguire:

- il monitoraggio del territorio con lo scopo di scoraggiare e prevenire l’increscioso e diffuso fenomeno dell’abbandono di rifiuti e la creazione di “micro – discariche” sparse nel territorio comunale o accanto alle postazioni ufficiali dei ritiri;
- prevenire e reprimere eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al patrimonio comunale;
- l’acquisizione di prove controllo e irrogazione delle sanzioni previste dalla legge;

2. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’attivazione di un impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole nel territorio comunale, gestito dal Comune i ARCIDOSSO - Area Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;

3. Il sistema ha per oggetto il monitoraggio di porzioni del territorio comunale che verranno identificate con proprio atto dalla Giunta Comunale e scelte perché punti sensibili. A seconda delle necessità, sarà installato un sistema fisso di telecamere o saranno posizionate per un periodo di tempo limitato una o più foto-trappole su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze.

Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.

4. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità.

Inoltre come ricorda il Garante, nel fornire nuove istruzioni sull’utilizzo della videosorveglianza e impianti di foto-trappole in materia di rifiuti, l’Autorità ha profondamente modificato nel Provvedimento dell’8 aprile 2010, il capitolo relativo al contrasto all’abbandono di immondizia, fenomeno che crea degrado urbano, e di conseguenza insicurezza reale e percepita, su tutto il territorio, per il quale vengono richiesti dai cittadini sempre maggiori interventi da parte dei sindaci e delle Amministrazioni Comunali. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e impianti di foto-trappole risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza e impianti di foto-trappole è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, comma 1, Legge nr. 689/1981)

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di ARCIDOSSO, in particolare dal D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e ai Regolamenti Comunali.

3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

4. Gli impianti di videosorveglianza e impianti di foto-trappole, in sintesi, sono finalizzati:

a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;

b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini. Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori.

c) a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

d) al controllo di determinate aree;

e) al monitoraggio del traffico;

5. Il sistema di videosorveglianza e impianti di foto-trappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.

6. Gli impianti di videosorveglianza e impianti di foto-trappole non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

7. Gli impianti di videosorveglianza e impianti di foto-trappole non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica ne tanto meno per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada a meno che non vengano autorizzati dagli organi competenti.

8. Gli edifici od aree su cui installare nuovi impianti di videosorveglianza e impianti di foto-trappole saranno individuati dalla Giunta Comunale in base alla normativa vigente.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Articolo 5 - Notificazione

1. Il Comune di ARCIDOSSO nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i

presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 6 - Responsabili

1. Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale in servizio domiciliato in ragione delle funzioni svolte in ARCIDOSSO presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2, lett. e) e utilizzo delle registrazioni. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
5. Il responsabile custodisce le chiavi del locale dove sono installati gli apparati di controllo del sistema di video sorveglianza ed eventuali armadi per la conservazione.

Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere al locale di controllo

1. L'accesso ai locali ove si trovano le strumentazioni di controllo è consentito solamente al personale in servizio presso la Polizia Municipale autorizzato dal Responsabile di Area e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati dal Responsabile di Area della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso

Articolo 8 - Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole

1. Potranno essere individuati dal *responsabile* come *incaricati* del trattamento (ai sensi dell'art.30 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*) e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale della Polizia Municipale o delle altre Forze di Pubblica Sicurezza. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e impianti di foto-trappole.
2. Gli *incaricati* sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Gli *incaricati* del trattamento devono elaborare i *dati personali* ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del *responsabile*. L'utilizzo del brandeggio e/o dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso al locale e degli eventuali armadi per la conservazione dei supporti informatici/digitali.

Articolo 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli articoli precedenti
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 4, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso i locali di controllo.

In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.

L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando il locale di controllo non è presidiato. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo minimo non inferiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni, presso il locale di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli stessi. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di ulteriori sette giorni. In relazione alle capacità di

immagazzinamento delle immagini del sistema di videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono automaticamente quelle registrate, in data più remota.

4. Le immagini video e fotografiche riprese dalle foto-trappole sono trasferite tramite email dedicata all'ufficio di Polizia Municipale. Le medesime saranno dotate di sistema di innesco automatico, attivato a seguito di movimento di cose, persone o animali, avvenuto in un determinato spazio di interesse, monitorato da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o videoclip. Una volta avvenuto il movimento in esame, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video, in base ad impostazioni precedentemente programmate. Il trasferimento dei dati avviene senza collegamenti fisici né attraverso l'accesso di altre periferiche ma semplicemente tramite email utilizzando la rete dati dell'operatore telefonico, proprietario della sim installata, utilizzato per la telefonia aziendale o che offre migliori prezzi o servizi. La risoluzione sarà alta per foto-trappole posizionate al fine della sicurezza urbana, tutela patrimonio o per l'acquisizione di prove nel caso di abbandono di rifiuti. Anche per queste riprese il termine massimo per la conservazione di detti dati è limitato ai sette giorni successivi all'arrivo della mail contenente il video rilevato dall'apparecchio, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione e comunque conformemente a tutto quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia. Gli interessati dovranno sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata attraverso un'adeguata segnaletica e in presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alla modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli. Il supporto con l'informativa:

- dovrà essere collocato nel raggio di azione della foto-trappola o nelle sue immediate vicinanze ma non necessariamente a contatto con essa;
- dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema delle foto trappole sia attivo in orario notturno;
- potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di ARCIDOSSO, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di ARCIDOSSO - Area video sorvegliata” (vedi esempio allegato A).

2. Il Comune di ARCIDOSSO si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza e impianti di foto-trappole, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante pubblicazione all'Albo on-line e sul sito istituzionale del Comune o con l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

- Sezione II -

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

**-Sezione III -
SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA
UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI**

Articolo 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, comma 3.

Articolo 15 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

Articolo 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

**-Sezione IV -
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

Articolo 17 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di ARCIDOSO a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

**CAPO IV
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

Articolo 18 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articolo 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

**CAPO V
MODIFICHE**

Articolo 19 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

CAPO VI NORME FINALI

Articolo 20 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/08/1990 n° 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, e ai responsabili degli uffici Comunali.

ALLEGATO A – Modello semplificato di informativa

